



STUDIO CUGNASCO

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

commercialisti

NOTIZIARIO DI STUDIO

settembre 2024



Disegno realizzato da Gaia Tardivo, classe III D, scuola media "Massimo D'Azeglio" di Cuneo

"Nel mio disegno ho utilizzato due temi centrali. In primo piano una colomba che da destra, dove sono indicati i paesi in cui ci sono attualmente delle guerre, vola verso sinistra come a portare la pace in tutto il mondo. A sinistra ho utilizzato colori chiari e vivaci che simboleggiano la serenità, mentre a destra ho utilizzato sfumature di grigio per contesti più tristi. Sopra la colomba ho disegnato una stretta di mano in un arcobaleno che da grigio passa a colorato, perché i paesi non dovrebbero promuovere la guerra, come purtroppo sta accadendo al giorno d'oggi. Non dovrebbero nemmeno esistere le discriminazioni di genere, di religione ed etniche."

I colori delle opere vincitrici del Concorso "Un poster per la pace 2023-2024" del Lions Club International, attivato a livello cittadino dal Lions Club Cuneo, realizzate dagli studenti delle locali scuole medie, illuminano ogni mese la copertina dell'edizione 2024 del nostro Notiziario, rivisitato quest'anno sia dal punto di vista grafico, che contenutistico. Dedicando lo spazio d'apertura alle ragazze e ai ragazzi delle scuole, alla loro creatività, ai loro pensieri, il Notiziario aspira anche ad essere strumento di condivisione di quei sentimenti contrastanti, d'incertezza e di speranza per il futuro, che il tema della pace evoca in questo periodo storico di grande cambiamento e che i giovani sanno esprimere in maniera assolutamente vitale.

Indice

Editoriale	pag. 3
A cura del Prof. Alessandro Ciatti Càimi	

Le nostre rubriche

Attività fiduciaria e di trust - a cura dell'Avv. Silvio Rivetti.....	pag. 6
Diritto societario e commerciale - a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco.....	pag. 7
Diritto penale dell'impresa - a cura dell'Avv. Riccardo Salomone.....	pag. 8
Il Terzo Settore - a cura dei professionisti dello Studio.....	pag. 9
Il controllo di gestione e gli adeguati assetti - a cura del Prof. Fabio Sansalvadore.....	pag. 10

Notizie in breve	pag. 11
-------------------------------	---------

Scadenario	pag. 17
-------------------------	---------

Informazioni e contatti	pag. 18
--------------------------------------	---------

Attività di sostegno al Terzo Settore	pag. 19
--	---------

Collaborano al nostro Notiziario:

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino.

Avv. Silvio Rivetti

Avvocato in Cuneo, autore per *ISole24Ore*, docente presso il Master di diritto tributario dell'impresa (MDT) presso l'Università L. Bocconi di Milano, si occupa prevalentemente di diritto tributario.

Avv. Roberto Cugnasco

Avvocato in Milano, abilitato in Italia e New York, LL.M. (Master of Laws) presso la Yale Law School, Ph.D. in diritto commerciale presso l'Università di Roma Tor Vergata, si occupa prevalentemente di diritto societario e operazioni di M&A.

Avv. Riccardo Salomone

Avvocato penalista in Torino, Partner de *ISole24Ore*, si occupa prevalentemente di DLgs 231/2001, whistleblowing e diritto penale dell'impresa.

Prof. Fabio Sansalvadore

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e Professore a contratto presso l'Università di Torino, si occupa prevalentemente di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, bilanci di sostenibilità.

Il diritto all'oblio oncologico nella recente legge 193 del 2023

Le finalità della legge e il diritto all'oblio oncologico

Con la legge 7 dicembre 2023, n.193 (in Gazz. uff. 18 dicembre 2023, n. 294) sono state dettate disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (il DM Salute 5 luglio 2024, in Gazz. Uff. 30 luglio 2024, n. 177) ha poi disciplinato in dettaglio le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari per attuare la legge medesima).

L'intento del provvedimento consiste nell'evitare qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento alle persone affette da malattie oncologiche e successivamente guarite, garantendo loro il diritto all'oblio, secondo quanto stabilisce il Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, in accordo con l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Per «diritto all'oblio oncologico» si intende – secondo l'esplicita indicazione del legislatore (v. art. 1, comma 2) – il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi indicati dalla legge.

I contratti bancari, finanziari, di investimento e assicurativi

Una prima ipotesi riguarda la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi o ogni altro contratto, anche esclusivamente tra privati, tutte le volte in cui, al momento in cui venga stipulato o successivamente, le informazioni siano suscettibili di influenzare condizioni e termini. Non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è tuttavia ridotto della

metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

Il contraente deve essere pienamente informato quanto al proprio diritto all'oblio oncologico in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo dei contratti. Le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi devono pertanto fornire alla controparte adeguate informazioni circa quel diritto, facendone espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei contratti. Non possono neppure essere applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente.

E' fatto poi espressamente divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, per la stipulazione dei contratti indicati. Si deve ritenere, secondo noi, quando esse siano dirette ad accertare la sussistenza o la perfetta guarigione da una malattia oncologica pregressa.

Le informazioni che siano state fornite precedentemente non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine decennale (o quello abbreviato per i casi in cui la patologia fosse insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età). Per ottenere la cancellazione di quelle informazioni, gli interessati devono inviare tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, una raccomandata con avviso di ricevimento o un messaggio di posta elettronica certificata, recante la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto ministeriale emanato lo scorso luglio. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori in possesso delle

informazioni indicate devono procedere alla loro cancellazione.

Di rilievo è che l'art. 2, comma 6, della legge fulmini con la nullità di protezione (la nullità opera soltanto a vantaggio del contraente già affetto da patologia oncologica ma è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento) tutti i contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge (2 gennaio 2024), quando risulti violata la disciplina appena tratteggiata. Le singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi dettati e «quelle a esse connesse» restano in tal guisa inefficaci mentre il resto del contratto permane valido e quindi efficace per il resto.

La disciplina dell'adozione di minori

Per quanto concerne l'adozione «piena» di minori, si è novellata la legge sul diritto del minore a una famiglia (l. 4 maggio 1983, n. 184), stabilendo che le indagini sull'attitudine dei genitori ad accedervi, nella parte riguardante la loro salute, non possano riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi il termine decennale (o quello lustrale abbreviato nel caso di malattia insorta in soggetto infraventunenne).

Analoga previsione riguarda le indagini alle quali si devono sottoporre gli sposi che intendano accedere all'adozione di minori stranieri non residenti e pure l'adozione nei casi particolari dell'art. 44 della medesima legge sul diritto del minore a una famiglia. Si prevede infatti, in queste ultime ipotesi, che il tribunale – nel pronunciare il relativo provvedimento, in favore del richiedente o dei richiedenti (se trattasi di adozione domandata da una coppia etero o omosessuale) – debba sì indagare tra l'altro sulla salute dei richiedenti stessi ma ancora una volta quelle indagini non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi i due termini indicati.

Vale forse la pena di rammentare che l'adozione nei casi dell'art. 44 della legge sul diritto del minore a una famiglia è quella che, più di tutte le altre, trovasi utilizzata oggi dai tribunali competenti (sino a ora il – quasi defunto? – tribunale per i minorenni, doveva essere sostituito dall'istituendo, e appunto sinora non istituito, tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia).

L'accesso ai concorsi e alle procedure selettive, al lavoro e alla formazione professionale

Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, la legge vieta di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta (nuovamente tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ma tuttora non pubblicato, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Trovasi invece emanato il decreto del Ministro della salute (DM 22 marzo 2024), ove si trova definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge.

Vi si ritrova la tabella che segue (Allegato I).

Tipo di tumore	Specificazioni	Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II, III, >21 anni	7
Melanoma	>21 anni	6
Mammella	Stadio I, II, qualsiasi età	1
Utero, collo	>21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni, uomini con diagnosi <45 anni. Tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5

rivolte da coppie o da singoli ai tribunali, proprio a causa di patologie oncologiche pur perfettamente guarite, con la motivazione – che la scienza medica insegna in molti casi per fortuna errata – che le occasioni di recidiva sono pur sempre probabili. Ci risulta infine che in pochi settori della pubblica amministrazione, e ancor meno negli uffici di selezione o di formazione del personale addetto alle imprese private, sino a oggi, siano state avviate quelle iniziative di formazione sulle legge – spesso col pretesto, come visto infondato, della mancanza dei provvedimenti di attuazione – volti a adeguare le procedure selettive e concorsuali ai sacrosanti principi dettati dalla legge.

In ogni altro caso, pur in mancanza della disciplina di attuazione (che sappiamo spesso si fa attendere anni e anni) i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi.

Il Garante per la protezione dei dati personali è chiamato a vigilare sull'applicazione delle disposizioni della legge.

Brevi considerazioni conclusive

Inutile dire che la legge costituisce una vera e propria conquista civica di cui, in fondo, non si è parlato abbastanza. I mezzi approntati sono importanti e devono essere conosciuti dagli operatori dei servizi interessati (primi fra tutti direi quelli dei settori bancari, assicurativi e finanziari che, in molti casi, non hanno ricevuto adeguata informazione sino a ora).

Nel settore delle adozioni di minori era sino a oggi frequente veder respingere le domande di adozione

Le nostre rubriche

Attività fiduciaria e di trust

(a cura dell'Avv. Silvio Rivetti)

Il trust interposto sposta la tassazione dei relativi redditi sull'interponente

Nel nostro Paese, la disciplina tributaria del trust è stata dettata a significativa distanza dall'ingresso di tale istituto nell'ordinamento giuridico nazionale, avvenuto mercè la L. n. 364/198, di ratifica della Convenzione dell'Aja relativa alla legge sui trust ed al loro riconoscimento del 1° luglio 1985.

In particolare, dando applicazione all'art. 19 della Convenzione e al suo espresso riconoscimento, a favore degli Stati aderenti, della loro facoltà di disciplinare la fiscalità dei trust in autonomia, il legislatore nazionale ha atteso il varo della Legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006) per introdurre, in materia di imposizione diretta, le disposizioni in seno all'art. 73 TUIR che distinguono la tassazione dei trust a seconda della loro soggettività quali enti commerciali o non commerciali; con ulteriore differenziazione, a livello impositivo, a seconda che i trust si qualificano come fiscalmente opachi (con conseguente tassazione dei relativi redditi direttamente in capo al trust, ai fini IRES), ovvero fiscalmente trasparenti (con tassazione dei relativi redditi per trasparenza, ordinariamente in punto IRPEF, direttamente in capo ai beneficiari).

In questo quadro, si noti che la legge fiscale nazionale disciplina solo l'imposizione "fisiologica" del trust e non quella che viene dal funzionamento "patologico" dell'istituto, laddove il trust operi come soggetto "interposto".

Soccorrono, sul tema, le sole indicazioni di prassi dell'Agenzia delle Entrate, i cui uffici operativi possono verificare, in concreto, l'eventualità che il trust operi come soggetto "fittiziamente interposto": con la duplice conseguenza fiscale che detto trust, "non operante", verrebbe a dirsi carente di autonoma soggettività tributaria; e che gli oneri d'imposizione altrimenti facenti capo al trust "inesistente" verrebbero a traslarsi sul soggetto, o sui soggetti, che tale interposizione fittizia hanno nei fatti orchestrato, con applicazione dello specifico regime fiscale ad essi applicabile e qualificazione dei redditi de quibus secondo le categorie di cui all'art. 6 del Tuir.

Quale criterio di discriminazione delle valutazioni degli uffici finanziari, opera in particolare la verifica del

rispetto dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja sopra citata, per cui "Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico"; con la conseguenza che, ogniqualevolta l'Amministrazione fiscale reputi i beni segregati in trust (il cd. trust fund) sfuggire, nei fatti, al controllo e alla gestione effettivi del trustee (che dovrebbero esplicarsi nel rispetto delle previsioni degli atti istitutivi dei trust medesimi e delle relative leggi istitutive), per ricadere invece nel potere di disposizione diretto del disponente e/o dei beneficiari del trust stesso, al trust suddetto viene riconosciuto ogni autonomo rilievo fiscale.

Sul tema la prassi erariale, già con le circolari 43/E/2009 e 61/E/2010, aveva enucleato alcune fattispecie specifiche di trust "inesistenti in quanto interposti", tra cui quelle ove: (i) il disponente o il beneficiario può far cessare liberamente il trust in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi (cd. trust "revocabile"); (ii) il trustee non può esercitare i suoi poteri "senza il consenso" del disponente e/o dei beneficiari; (iii) il disponente o i beneficiari risultino, in concreto, titolari di poteri in conseguenza dei quali il trustee non può esercitare i propri poteri senza il loro consenso; e (iv) in ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

I casi tipo di interposizione fittizia sopra menzionati, per quanto delineati in atti di prassi antecedenti i definitivi chiarimenti formulati, in punto tassazione del trust, da parte della più recente circolare 34/E/2022, restano pienamente attuali agli occhi dell'Agenzia delle Entrate, che è titolata in tali ipotesi a tassare i redditi di cui il trust è titolare apparente direttamente in capo all'interponente, disponente o beneficiario che sia, per "imputazione".

Le nostre rubriche

Diritto societario e commerciale

(a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco)

Accordi preliminari e recesso dalle trattative nelle operazioni di M&A

Nelle operazioni di M&A l'accordo vincolante relativo all'acquisto di partecipazioni sociali o alla conclusione di altre operazioni è generalmente preceduto dalla stipula e scambio di accordi di natura preliminare volti a definire alcuni punti o condizioni dell'operazione su cui le parti hanno già raggiunto un preliminare accordo. Ciò in genere avviene prima dello svolgimento della due diligence dell'acquirente sulla società target, il cui esito è di norma dirimente sulle sorti dell'operazione e la stipula di ulteriori accordi fra le parti. Tali accordi preliminari, pur assumendo forme e denominazioni varie a seconda della natura (la letter of interest o indication of interest, ad es., ha spesso natura di documento unilaterale), del grado di dettaglio del documento, dello stato di avanzamento delle discussioni o della tipologia di operazione o affare in discussione (fra i più diffusi: letter of intent, memorandum of understanding, term sheet), assolvono alla comune funzione di fissare alcuni termini dell'operazione su cui le parti hanno già trovato un'intesa di massima (c.d. puntuazione) nel corso delle trattative e della due diligence, e che pertanto non dovranno più essere negoziati prima di essere riprodotti negli eventuali accordi vincolanti che saranno stipulati dalle parti. L'aspetto in comune di tali accordi è, infatti, quello di essere normalmente (ma non sempre) non vincolanti, in genere per espressa previsione delle parti. E poiché tale non vincolatività potrebbe ai non addetti ai lavori sembrare incongrua rispetto alla natura contrattuale di tali impegni (dopotutto che senso avrebbe sottoscrivere un accordo se poi tale accordo non vincola i contraenti?), va subito chiarito che essa si riferisce appunto al solo impegno delle parti di stipulare futuri accordi vincolanti sul completamento dell'operazione. Le parti restano cioè libere di decidere se addivenire o no alla stipula di successivi accordi vincolanti che le impegnino a concludere l'operazione; ove però decidano poi di stipulare tali accordi, questi dovranno conformarsi ai punti già decisi nei preliminari accordi non vincolanti (ad es., in tema di condizioni sospensive, equity value della target, clausole di aggiustamento prezzo, clausole di indennizzo e relative limitazioni,

ecc., ma anche, nel caso di acquisto di partecipazioni non totalitarie, in materia di governance della società, di eventuali vincoli al trasferimento delle partecipazioni, di clausole di exit, ecc.). Di norma le parti sono chiare nel precisare che tali accordi non impongono alle parti di concludere l'operazione e che, ad eccezione delle clausole espressamente indicate come vincolanti (normalmente quelle su legge applicabile e foro competente, ma anche quelle relative ad obblighi ancillari al processo, come gli impegni di riservatezza, di esclusiva, di standstill, ecc.), non hanno natura vincolante. Può però capitare, in caso di accordi molto sintetici o mal redatti, che le parti non siano state chiare sulla natura vincolante o meno degli stessi; oppure che il rifiuto di una delle parti di stipulare un successivo accordo vincolante possa comunque essere fonte di responsabilità per recesso ingiustificato dalle trattative. In simili casi, particolarmente importante diviene l'interpretazione degli accordi preliminari, anche ai sensi dell'art. 1362 c.c., secondo cui nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole, per stabilire se l'accordo preliminare abbia o no natura vincolante rispetto alla conclusione dell'operazione, ovvero lo stabilire se, anche in caso di accordo non vincolante, il recesso dalle trattative possa comunque dirsi "ingiustificato" ed essere quindi fonte di responsabilità precontrattuale per la recedente ai sensi dell'art. 1337 c.c.. Tutti questi aspetti hanno trovato compiuta disamina in una recente sentenza di Trib. Milano, 6 luglio 2023, che, pronunciandosi sul recesso dalle trattative di una parte che aveva stipulato un memorandum of understanding (MoU) non vincolante, che, accertata la non vincolatività del MoU (per espressa pattuizione delle parti) ha analizzato se potesse comunque ravvedersi una possibile responsabilità contrattuale della potenziale acquirente per recesso ingiustificato dalle trattative, escludendo infine tale eventualità, in quanto, nel memorandum of understanding, si precisava che la stipula di eventuali accordi vincolanti sull'operazione fosse comunque subordinata all'avveramento di alcune condizioni sospensive, il cui mancato avveramento rendeva pertanto il recesso dalle trattative giustificato e non arbitrario.

Le nostre rubriche

Diritto penale dell'impresa

(a cura dell'Avv. Riccardo Salomone)

Il codice della crisi d'impresa e le ricadute penalistiche (*Parte prima*)

Il D.Lgs. n. 14/2019, a fronte delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 83/2022, conferma il proprio impianto improntato a interventi minimali rispetto alla conformazione tradizionale del diritto penale fallimentare, in attesa della revisione organica della materia della quale si annuncia qualche bagliore.

Oltre agli adeguamenti lessicali apportati in seno ad alcune fattispecie penali, può scorgersi qualche cambiamento più consistente nella parte penale sostanziale del diritto della crisi e dell'insolvenza: risistemazioni e abrogazioni (tacite) dei reati, nonché cause di non punibilità ex art. 24 CCI, per quanto meno significative e problematiche delle misure penali premiali ipotizzate nella legge delega n. 155/2017 in relazione all'accesso tempestivo alle procedure di composizione assistita e di regolazione della crisi e dell'insolvenza, le quali poi previste dall'originario art. 25 CCI, norma infine completamente novellata recentemente con la risistemazione del Titolo II del CCI ad opera del D.lgs. 83/2022.

La Legge 19 ottobre 2017, n. 155 ha evitato una revisione generale delle disposizioni penali contemplate nella legge fallimentare, premettendo la volontà di preservare «la continuità delle fattispecie criminose» (art. 2, comma 1, lett. a).

Pertanto, il D.lgs. 12/01/2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per brevità CCI) ha attuato tale indicazione, apportando le modifiche necessarie solo a limitati profili penali sostanziali (a titolo esemplificativo, si può menzionare sia il restyling lessicale delle fattispecie penali ex art. 349 CCI, sia l'introduzione di misure premiali autorizzate espressamente dall'art. 4, lett. h, L. n. 155/17) e per alcuni aspetti processuali, riguardanti i rapporti tra le procedure concorsuali e le misure penali (Art. 13, L. n. 155/2017).

La problematicità del varo del CCI è testimoniata anche dal semplice rilievo per cui, ancor prima della sua completa entrata in vigore, nel breve lasso di tre anni, il legislatore è tornato a modificarne il testo in ben nove occasioni, tra gli interventi più rilevanti possono ricordarsi il D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147,

il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 e il D.L. 30 aprile 2022 n. 36.

Da ultimo, con il D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, sulla base della Legge n. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) sono state introdotte aggiuntive trasformazioni, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, riducendo ulteriormente le già rare innovazioni penalistiche.

All'interno della sistematica dei reati nel CCI, il Titolo IX, già dedicato alle disposizioni penali, ripropone, con adattamenti lessicali, le previsioni del Titolo VI del R.D. n. 267/1942.

Lo stesso si compone di 26 articoli (artt. 322-347) ed è ripartito in cinque capi, relativi ai reati commessi: - dall'imprenditore in liquidazione giudiziale (capo I); - da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale (capo II); - nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (capo IV).

Inoltre, il capo III è dedicato alle disposizioni applicabili nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione, nei piani attestati di risanamento e nella liquidazione coatta amministrativa; il capo V, infine, contiene disposizioni procedurali.

Con riferimento agli adeguamenti lessicali, invece, viene sostituito il termine "fallimento" e derivati, con espressioni equivalenti, quali "insolvenza" o "liquidazione giudiziale" e ciò ha imposto anche un adeguamento lessicale delle relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose (cfr. art. 2 L. delega).

Le nostre rubriche

Il terzo settore

(a cura dei professionisti dello Studio)

La contabilizzazione delle erogazioni liberali da parte degli ETS

Il trattamento contabile delle transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione, tra cui rientrano, in particolare, le erogazioni liberali, è disciplinato dal documento n. 35 dell'organismo italiano di contabilità che coinvolge anche gli Enti del Terzo Settore (ETS) che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 13 commi 1 e 3 del D.lgs. 17/2017 (Codice del Terzo settore).

Il suddetto documento indica la regola generale di contabilizzazione delle transazioni non sinallagmatiche che si esplica mediante l'iscrizione di un'attività nello Stato patrimoniale che deve essere rilevata al fair value, alla data di acquisizione.

Il medesimo trattamento di contabilizzazione, sempre indicato nel documento sopra richiamato, si deve applicare in generale a tutte le attività ricevute gratuitamente dall'ente e, quindi, oltre alle immobilizzazioni materiali, anche alle immobilizzazioni immateriali e alle rimanenze di magazzino.

Da rimarcare inoltre che il DM 5 marzo 2020 n. 39 (attuativo dell'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 Codice degli enti del terzo settore) definisce le erogazioni liberali come gli atti che si contraddistinguono per l'arricchimento del beneficiario e lo **spirito di liberalità** (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di costrizioni) e individua due tipologie di erogazioni:

- le erogazioni "vincolate", che sono assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo esterno o dell'organo amministrativo dell'ente, a una serie di restrizioni e/o di vincoli che ne delimitano l'utilizzo, in modo temporaneo o permanente;
- le erogazioni "condizionate", che hanno una condizione imposta dal donatore, in cui è indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa.

La contropartita contabile dell'attività ricevuta varia, invece, a seconda del tipo di transazione.

Nel caso di erogazioni senza vincoli e condizioni, in contropartita alle attività sono rilevati **proventi** nel

Rendiconto gestionale, che in questo modo dà evidenza della capacità dell'ente di attrarre risorse dall'esterno.

Per le erogazioni liberali con vincoli, occorre distinguere il caso in cui i vincoli siano imposti da organi istituzionali oppure da terzi.

Qualora sia, infatti, l'organo amministrativo dell'ente a indicare un vincolo alle erogazioni ricevute per progetti definiti, ferma restando la rilevazione dell'attività nello Stato patrimoniale con contropartita nel Rendiconto gestionale, occorre rilevare un accantonamento nella voce "A.9 - Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali" (oppure nella voce E.8, quando le somme sono destinate alla copertura delle spese di supporto generale future) del Rendiconto gestionale con contropartita alla voce di **patrimonio netto vincolato** "A.II.2 - Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali".

Come evidenziato dal documento FNC-CNDCEC 5 maggio 2023, se il vincolo viene posto nello stesso esercizio in cui l'erogazione viene incassata, il relativo provento dovrebbe coincidere con l'accantonamento, non producendo quindi alcun effetto sul Rendiconto gestionale.

Negli esercizi successivi, poi, in corrispondenza con il venire meno del vincolo, la riserva vincolata è rilasciata in contropartita alla voce "A.10 - Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali" (oppure alla voce E.9) del Rendiconto gestionale, ovviamente in proporzione all'esaurirsi del vincolo.

Per effetto della rilevazione dell'utilizzo della riserva nel Rendiconto gestionale, il bilancio evidenzia le risorse destinate dall'ente ad attività future e le risorse vincolate in passato utilizzate nel corso dell'esercizio.

Per ulteriori approfondimenti in tema si rimanda alla integrale lettura del citato documento del FNC-CNDCEC.

Le nostre rubriche

Il controllo di gestione e gli adeguati assetti

(a cura del Prof. Fabio Sansalvadore)

Controllo di gestione e adeguati assetti organizzativi (*Parte prima*)

L'evoluzione del mercato, i rapidi cambiamenti delle disposizioni di legge e la presenza di un'"ingombrante" mole di dati, a volte esagerata, ha determinato un ampliamento del bisogno informativo delle aziende. Tale bisogno informativo si caratterizza dalla necessità di essere molto sentito e di essere soddisfatto in tempi stretti dal momento in cui manifesta e con modalità di acquisizione delle informazioni con modalità efficienti e snelle.

Il citato bisogno informativo è, in parte, da ricollegarsi ad una normativa in tema di gestione delle situazioni di crisi aziendale che "obbliga" le aziende a dovere gestire in modo efficiente la propria attività ponendo estrema attenzione al proprio "stato di salute". Allo stesso tempo la normativa stessa viene in soccorso alle aziende "obbligandole" ad effettuare una diagnosi al fine di porre in essere tutte quelle azioni e comportamenti concreti al fine di potere migliorare il proprio stato di salute; prevenire situazioni che minano un buon stato di salute e garantire il rispetto del principio di "continuità aziendale".

Questo implica, da parte dell'azienda, l'avvio di un profondo processo di introspezione delle risorse e delle competenze aziendali allo scopo di fotografare lo status quo e porre, in primis, gli interrogativi "su chi" e "su cosa" è adesso e "su chi vuole essere e diventare". Il comma 2 dell'art. 2086 del Codice Civile letto in chiave simultanea con l'art. 375 del codice della Crisi e dell'Insolvenza dell'Impresa ex D.lgs. del 12 gennaio 2019 e successive modifiche, afferma che: "L'imprenditore, che operi in forma individuale o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

La norma presenta un forte richiamo al principio di sana gestione e, in particolare, il comma 4 dell'art. 3 del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza getta luce sulle misure, nel caso di imprenditore individuale, e sugli assetti organizzativi, nel caso di

imprenditore collettivo, nonché sulla loro efficienza nel prevedere oppure arginare fenomeni di disfunzione e crisi di impresa.

Con riferimento alla tematica connessa alla verifica degli adeguati assetti normativi si tratteranno i seguenti temi:

- I) Misure e interventi consigliati in tema di adeguati assetti;
- II) Compiti degli amministratori;
- III) Responsabilità degli amministratori in caso di crisi di impresa.

Misure ed interventi consigliati in tema di adeguati assetti

Le misure e gli assetti di cui al comma 4, art 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza per essere ritenuti idonei al rispetto della normativa devono:

- rilevare eventuali squilibri economico-patrimoniali e finanziari mediante un'apposita analisi gestionale;
- individuare l'esistenza di debiti per retribuzioni scadute da almeno trenta giorni pari ad oltre la metà rispetto all'ammontare complessivo mensile;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale nei dodici mesi successivi;
- evidenziare la presenza di esposizioni bancarie scadute da più di sessanta giorni oppure che abbiano superato il limite degli affidamenti concessi purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni.

La gestione dell'impresa comprende la determinazione del suo assetto organizzativo, contabile e amministrativo, oltre alla redazione del bilancio. Tale attività spetta esclusivamente agli amministratori.

Il rispetto della collegialità in materia di gestione dell'impresa pone un freno alla delega integrale ai singoli amministratori circa la competenza ad adottare autonomamente decisioni rientranti nell'ambito della gestione. Al contrario spetta al singolo amministratore la cura delle singole fasi decisionali che, comunque, devono restare collegiali così come evidenziato dall'art. 2381 del codice civile in tema di elaborazione dei piani strategici, economici e finanziari della società.

Notizie in breve

Start up e regime delle partecipazioni esenti

L'art. 87 del TUIR prevede, per i soggetti Ires, l'**esenzione parziale** nella misura del 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Tale agevolazione (definita *participation exemption*) richiede il rispetto di alcune **condizioni**:

- il possesso della partecipazione per il periodo minimo di un anno;
- la classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie;
- la residenza fiscale in un paese che non sia a fiscalità privilegiata;
- l'esercizio di impresa commerciale da parte della partecipata.

Con riferimento alle **società di nuova costituzione**, la Corte di Giustizia Tributaria del Trentino-Alto Adige con la sentenza n. 10/2024 chiarisce che ai fini dell'applicazione del predetto regime di *participation exemption*, il **requisito della commercialità** sussiste già nella fase di start-up, sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi effettivamente a svolgere l'attività per la quale è stata costituita.

Non è deducibile la polizza *key man* se i beneficiari sono gli eredi

La Corte di Cassazione, con la sentenza 24022/24, è recentemente tornata sul tema della deducibilità delle polizze assicurative cosiddette "key man", ovvero quelle polizze che sono generalmente contratte dalla società per tutelarsi in caso di premorienza di un elemento fondamentale della direzione aziendale come, ad esempio, l'imprenditore stesso, l'amministratore delegato o un top manager. Beneficiario della polizza può essere la società, nel qual caso l'inerenza del costo appare blindata oppure l'assicurato o i suoi eredi, nel qual caso la deducibilità in capo all'impresa sarebbe sicuramente contestata.

Prima di tutto occorre dimostrare che l'assicurato sia effettivamente un key man. In particolare l'imprenditore di un'azienda familiare potrebbe esserlo maggiormente rispetto a un top manager di una multinazionale, che avrebbe di fatto più possibilità di essere sostituito. Inoltre, la polizza deve trasferire il rischio di morte sulla compagnia assicurativa e non deve

essere legata al rendimento di una qualche gestione separata ma prevedere una prestazione solo nel caso di morte dell'assicurato.

La citata sentenza ritorna sul tema e ribadisce ciò che la dottrina sostiene da tempo. Le polizze esaminate dai giudici di legittimità riguardavano, quale assicurato, il presidente del consiglio di amministrazione di una società, ma erano beneficiari i suoi familiari o eredi. In questo caso la deducibilità non è sostenibile visto che il beneficiario non è la società. E infatti la Cassazione conferma che mancherebbe l'inerenza del costo. Nelle motivazioni la Corte afferma che: "non sono deducibili, ai sensi dell'articolo 75 del Tuir (ora art. 109), i costi relativi all'assicurazione sulla vita dell'amministratore della società, pur se inerenti alla gestione dell'impresa, non essendo gli stessi diretti alla produzione del reddito e non trattandosi di spese poste a vantaggio dei lavoratori, come avviene, invece, per i costi per l'assicurazione prevista da norma cogente, poiché, all'eventuale verificarsi dell'evento assicurato, il risarcimento resterà di esclusiva spettanza della società". In base a questa valutazione, appare scontato che se invece il beneficiario fosse stata la società l'inerenza sarebbe stata assicurata.

Ecobonus salvo senza invio all'Enea: si rafforzano le tesi a favore dei contribuenti

L'omesso invio della comunicazione Enea entro i 90 giorni dal termine dei lavori (o nel più ampio termine previsto per la "remissione in bonis") non causa la perdita del diritto alla detrazione Ecobonus.

Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 727/01/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, che afferma un principio oggetto di contrasto giurisprudenziale, anche all'interno della stessa Corte di cassazione.

La Corte piemontese ha precisato che in primo luogo nessuna norma dispone la decadenza in presenza di inadempimento dell'invio all'Enea della comunicazione ed in secondo luogo l'Agenzia delle Entrate avrebbe sostenuto nella risoluzione n. 46/E/2009 la natura "formale" della comunicazione.

La seconda affermazione risulta erronea, in quanto l'Agenzia si riferisce agli interventi di risparmio energetico ricompresi nel "bonus casa" (art. 16-bis, TUIR) e non agli interventi di riqualificazione energetica rientranti nel c.d. "ecobonus" per i quali come

precisato nelle circolari n. 13/E/2013 e 17/E/2023 il mancato invio della comunicazione all'Enea fa decadere il diritto alla detrazione.

La prima affermazione risulta essere una motivazione più coerente con la sentenza, ma nonostante questo la giurisprudenza risulta essere divisa in parte a favore dei contribuenti ed in parte contraria a quest'ultimi.

Successioni più semplici, al via le semplificazioni

A partire dall'1.01.2025 decorrono le nuove procedure di calcolo e liquidazione per le imposte di successione, donazione e registro con modifiche anche al quadro delle regole sui trasferimenti d'azienda in ambito familiare o della tassazione dei trust.

La semplificazione riguarda l'introduzione dell'auto-liquidazione dell'imposta il cui pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione; successivamente potrà essere determinata un'imposta "complementare" in seguito ad interventi di rettifica o di accertamento da parte del fisco.

Resterà inoltre attivo il solo canale telematico per la presentazione della dichiarazione di successione, fatta eccezione per i soggetti non residenti che potranno continuare ad utilizzare la raccomandata.

Come anticipato, le semplificazioni riguarderanno anche i trasferimenti d'azienda in ambito familiare dove verranno introdotte agevolazione ed esclusioni dalla tassazione previo il mantenimento di alcuni requisiti temporali sul mantenimento del controllo da parte degli aventi causa.

Verrà introdotta inoltre un'agevolazione a favore dei giovani al di sotto dei 26 anni che, in caso di versamento di imposte catastali, ipotecarie e di bollo per immobili compresi nell'eredità, potranno utilizzare le somme cadute in successione. Pertanto gli istituti bancari ed assicurativi dovranno liberare immediatamente le suddette somme in modo che possano essere liquidate le imposte.

Agevolazione prima casa nel caso di vendita e riacquisto dell'immobile

L'agevolazione prima casa permette di godere di una riduzione delle imposte indirette dovute al momento dell'acquisto del primo immobile di proprietà in Italia al fine di favorire l'acquisto di immobili da

destinare ad abitazione principale. L'agevolazione decade principalmente al verificarsi di tre situazioni:

- cessione dell'immobile entro 5 anni dalla data di acquisto (ad eccezione del caso in cui si riacquisti un altro immobile da adibire ad abitazione principale);
- mancato rispetto del requisito della residenza entro i 18 mesi dall'acquisto;
- mancata vendita, entro l'anno dall'acquisto del nuovo immobile, di quello già posseduto, acquistato con le agevolazioni.

In merito alle **cause di decadenza**, la recente ordinanza n. 20158 del 22.07.2024 della Cassazione ha specificato che il contribuente persona fisica che compra un immobile abitativo nel Comune A impegnandosi a trasferirvi la residenza entro 18 mesi, non perde l'agevolazione prima casa applicata in atto se, prima dello scadere dei 18 mesi, vende lo stesso immobile e, entro un anno, acquista un nuovo immobile abitativo prima casa nel Comune B, in cui aveva già la residenza.

Nuovi criteri per la residenza delle società e degli enti

Nella circ. 15 del 30.07.2024 Assonime illustra i nuovi criteri che definiscono la residenza delle società e degli enti, introdotti dall'art. 2 del DLgs. 209/2023, che ha modificato l'art. 73 del DPR 917/86, a valere dagli esercizi successivi a quello in corso al 29.12.2023. In particolare, l'associazione evidenzia che il decreto in oggetto ha sostituito come criteri di determinazione della residenza delle società e degli enti, la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale con la **sede di direzione effettiva** e la **gestione ordinaria** in via principale, restando invariato il **criterio formale dell'ubicazione della sede legale**. Inoltre sono state individuate meglio quali sono le attività che devono definire la gestione ordinaria, superando così le incertezze del testo previgente, che in taluni casi avevano portato all'erronea identificazione dell'oggetto sociale con i beni della società. La direzione effettiva coincide ora con il luogo ove sono assunte le decisioni chiave relative all'ente nel suo complesso.

I suddetti nuovi criteri dovrebbero rendere coerente la disciplina interna della residenza fiscale delle società con la prassi internazionale e con le Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Italia.

Diritto al rimborso dell'imposta sui dividendi esteri

Con la sentenza della Cassazione n. 10204/2024 si è rafforzato l'orientamento, emerso con la sentenza "pilota" n. 25698/2022, teso ad affermare il **diritto allo scomputo dell'imposta estera sui dividendi** anche se gli stessi sono tassati in Italia in capo alle persone fisiche con ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva (e non concorrono, quindi, alla formazione del reddito complessivo del percipiente).

L'orientamento di partenza della Cassazione è la prevalenza del dato convenzionale su quello delle disposizioni interne (art. 165, c. 1 del TUIR), le quali presuppongono che il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta estera può essere detratta, sempre secondo la Cassazione, solo ove il Trattato che lega l'Italia all'altro Stato, nell'articolo che disciplina il contrasto alla doppia imposizione (l'art. 23, se la numerazione segue quella del modello OCSE) ha una clausola per cui il credito non spetta se il reddito è assoggettato a imposizione in Italia con ritenuta a titolo d'imposta "su richiesta del beneficiario": da questa formulazione si ricava, con una lettura al contrario, che se invece il reddito è assoggettato a ritenuta non su richiesta del beneficiario, ma in modo obbligatorio (come avviene nell'attuale contesto), l'imposta estera deve considerarsi detraibile. Sono tali la maggior parte delle Convenzioni stipulate dall'Italia, tra cui quelle con Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti d'America, ecc.

Per i dividendi tassati con imposta sostitutiva, il soggetto legittimato alla **domanda di rimborso** è il contribuente che ha effettuato il versamento diretto. Per i dividendi tassati con ritenuta a titolo d'imposta, dovrebbe essere legittimato sia il contribuente, sia l'intermediario che ha prelevato la ritenuta (banca, società fiduciaria, ecc.).

Rimborsabile l'Iva pagata per l'impianto di biogas costruito su terreno in affitto

L'Iva sull'acquisto di un impianto di biogas è detraibile o rimborsabile anche se il terreno su cui lo stesso è costruito è condotto in affitto. È quanto ha affermato la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Lombardia con la sentenza n. 2906 dell'1.07.2024.

Il caso trae origine dal ricorso di una società agricola che aveva realizzato un impianto di biogas su un terreno in locazione, chiedendone a rimborso l'Iva per due trimestri consecutivi. L'Agenzia aveva dapprima erogato il rimborso per il primo trimestre, negando tuttavia quello per il secondo trimestre e richiedendo la restituzione di quanto precedentemente rimborsato.

Opponendosi al ricorso della società l'Ufficio difendeva il proprio operato richiamando la propria risoluzione n. 179/E/2005, con la quale già aveva espresso il parere secondo cui le opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, in base ai principi civilistici, non possono essere iscritte nel bilancio come beni ammortizzabili propri del soggetto che le ha effettuate e conseguentemente non possono rientrare nel perimetro stabilito dall'art. 30, c. 1, lett. c), del DPR 633/72 in tema di rimborso dell'Iva sull'acquisto di beni ammortizzabili.

I giudici tributari di primo grado hanno però ritenuto non condivisibile la posizione dell'Agenzia delle Entrate, sottolineando innanzitutto che proprio l'art. 30, c. 1, lett. c), del DPR 633/72, ai fini dell'individuazione della fattispecie originativa del rimborso, non fa riferimento alcuno alla proprietà del bene immobile su cui insiste l'investimento.

In ogni caso, anche trascurando tale precisazione, la Corte ha ritenuto l'impianto di biogas quale bene strumentale slegato dal bene immobile su cui insiste, poiché tecnicamente smantellabile e rimontabile altrove (a parte gli elementi in cemento che costituiscono le fondamenta) e pertanto ricompreso nel novero della disposizione citata in tema di rimborso Iva.

Inoltre, al fine di rafforzare la propria posizione a favore del contribuente, i giudici hanno richiamato quanto contenuto in una precedente sentenza di Cassazione, la n. 27813/2022, Sez. V, nella quale, in relazione ad un'ipotesi di comodato, i giudici di legittimità avevano affermato che l'esecuzione di opere di ristrutturazione e manutenzione sull'immobile detenuto in comodato "indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito" dà diritto alla detrazione o al rimborso dell'imposta in capo al comodatario, se sussiste "un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale" dallo stesso svolta.

Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive: nuove scadenze

Il Decreto Omnibus ha esteso il credito d'imposta per gli **investimenti pubblicitari** in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche effettuati **dal 10.08.2024 al 15.11.2024**.

Gli investimenti devono essere di **importo non inferiore a 10.000 euro** e rivolti a enti con ricavi in Italia tra 150.000 euro e 15 milioni di euro nel 2023. Le società costituite a partire dall'01.01.2023 sono esentate dal requisito dei ricavi. Restano esclusi gli investimenti verso associazioni sportive dilettantistiche aderenti al regime della L. 398/1991.

Il **credito** consiste nel **50% degli investimenti effettuati**, nel rispetto delle condizioni degli aiuti de minimis, a condizione che siano effettuati con mezzi di pagamento tracciati. Tale credito, a seguito di apposita istanza al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante presentazione del modello F24. Qualora le risorse non risultassero sufficienti, il credito sarà ripartito proporzionalmente tra i beneficiari, con un limite individuale del 5% delle risorse annue disponibili.

però l'emersione di una plusvalenza imponibile. In tal caso il valore fiscale della partecipazione detenuta da ciascun socio, post conferimento, subisce un incremento pari al corrispondente aumento di patrimonio netto.

La nuova informativa sulla sostenibilità diventa obbligo di legge

Il DLgs. 125/2024, di recepimento della direttiva UE 2022/2464, cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), definisce, tra l'altro, l'informativa sulla sostenibilità da riportare nella Relazione sulla gestione. L'applicazione della nuova norma è prevista in momenti diversi a seconda della dimensione delle imprese interessate, riguardando:

- dall'1.01.2024, le grandi imprese e le imprese madri di grandi gruppi e che sono enti di interesse pubblico (ossia i soggetti già tenuti all'obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente);
- dall'1.01.2025, **le grandi imprese e le società madri di grandi gruppi diverse da quelle già obbligate** e sopra riportate (che superano due

dei seguenti limiti: totale dello Stato patrimoniale 25 milioni di euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 50 milioni di euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio 250);

- dall'1.01.2026 (con la possibilità di rimandare al 2028), le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (che rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati: totale dello Stato patrimoniale superiore a 450.000,00 euro e inferiore a 25.000.000,00 di euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 900.000,00 euro e inferiori a 50.000.000,00 di euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio non inferiore a 11 e non superiore a 250);
- dall'1.01.2028, le imprese di Paesi terzi.

Cancellazione dal registro imprese, cessazione automatica dell'attività

L'impresa individuale che si cancella dal Registro delle Imprese deve prima presentare il modello per la cessazione d'attività, perché la cancellazione non equivarrebbe alla cessazione. Questa la linea seguita dalla Camera di Commercio di Brescia, seppur in contrasto con il parere del Ministero dello sviluppo Economico.

Molteplici le imprese iscritte alla su citata Camera di Commercio che si sono viste notificare un verbale di accertamento e nonostante gli scritti difensivi hanno ricevuto successivo provvedimento con l'applicazione delle sanzioni.

Richiesto il parere del Mise, quest'ultimo ha chiarito che l'istanza di cancellazione comporta l'impossibilità per l'impresa di continuare a svolgere attività economiche; ne consegue l'esecuzione d'ufficio da parte dell'ente di tutti gli adempimenti connessi.

Nonostante il chiarimento, la Camera di Commercio di Brescia conferma la linea seguita finora e la correttezza del proprio operato, restando in attesa delle sentenze da parte dei giudici interessati.

Bilancio 2024: nuove soglie dimensionali

Il Decreto legislativo n. 125/2024 sulla rendicontazione di sostenibilità ha modificato le soglie dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro e per l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il **bilancio in forma abbreviata** quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- Totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 5.500.000 euro (contro i precedenti 4.400.000 euro);
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (contro i precedenti 8.800.000 euro);
- 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate **micro imprese** quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- Totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 220.000 euro (contro i precedenti 75.000 euro);
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (contro i precedenti 350.000 euro);
- 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Aumentati anche i limiti per l'esenzione dall'obbligo di redazione del **bilancio consolidato**. Sono escluse le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- Totale degli attivi degli Stati Patrimoniali: 25.000.000 euro (contro i precedenti 20.000.000 euro);
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro (contro i precedenti 40.000.000 euro);
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Assicurazione Inail contro gli infortuni in ambito di lavoro domestico

L'Inail ha avviato le operazioni finalizzate al rinnovo dell'assicurazione contro gli infortuni domestici. Tale assicurazione tutela i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività in ambito domestico, da cui derivi un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16%. Il premio dovuto è pari a 24 euro annui, non è

frazionabile ed è a carico dello Stato per i soggetti che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- titolarità di redditi lordi propri ai fini IRPEF non superiori a 4.648,11 euro annui;
- appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a 9.296,22 euro annui.

Si ricorda inoltre che da maggio 2024 è attiva sull'App Inail la sezione dedicata all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

Patente a punti per i cantieri edili

L'Ispettorato del lavoro con la circolare n. 4 del 23.9.2024 ha fornito le prime indicazioni di carattere applicativo in merito alla disciplina della patente a punti per i cantieri mobili, o temporanei, in edilizia, prevista dall'attuale normativa.

La circolare ricorda che le imprese e i lavoratori autonomi interessati possono richiedere la patente presentando un'apposita domanda tramite il portale dell'Ispettorato del lavoro.

Sul punto, l'Ispettorato ha reso noto che in fase di prima applicazione è comunque possibile presentare via pec un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, concernente il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione avrà efficacia fino alla data del 31.10.2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato del lavoro entro la medesima data. Successivamente, a partire dall'1.11.2024, non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Indennità a carico dell'Inps

Con il messaggio Inps n. 2909 del 30.8.2024 sono state aggiornate le istruzioni inizialmente fornite dall'Inps sulla gestione delle istanze di pagamento diretto nei casi di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro delle indennità di malattia, maternità, permessi ex art. 33 della L. 104/92 e congedo straordinario ai sensi del DLgs. 151/2001.

Tali indennità, salvo alcune eccezione normativamente previste, sono anticipate dai datori di lavoro, con successivo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'Istituto.

In caso di mancata anticipazione l'Inps provvede al pagamento diretto delle indennità, previa verifica di eventuali conguagli effettuati dal datore di lavoro. Le indennità direttamente corrisposte dall'Inps devono essere riconosciute al netto delle somme eventualmente anticipate dal datore di lavoro: il lavoratore è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto da parte del datore di lavoro alcuna somma per l'evento per il quale abbia presentato istanza di pagamento diretto; in caso di anticipazione parziale, va accertato l'importo effettivamente corrisposto al lavoratore per il periodo dell'evento.

Contratto di solidarietà

Il contratto di solidarietà si sostanzia in un accordo aziendale, stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero con le loro rappresentanze sindacali aziendali, o con la rappresentanza sindacale unitaria, nell'ambito del quale è stabilita una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale utilizzo.

Dal 1° gennaio 2022 possono richiedere il trattamento di integrazione salariale, per la causale collegata ai contratti di solidarietà, i datori di lavoro non coperti dai fondi di solidarietà bilaterale che abbiano occupato nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti.

Nel contratto di solidarietà devono essere indicati:

- numero degli esuberanti;
- ragioni che determinano l'eccedenza di personale;
- eventuali ipotesi che possano giustificare una minore riduzione di orario;
- articolazione dell'orario di lavoro;
- modalità di riduzione dell'orario di lavoro;
- indicazione della percentuale complessiva di riduzione dell'orario di lavoro;
- decorrenza e durata del contratto di solidarietà.

Entro i 7 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà, l'impresa deve presentare apposita domanda per avere l'autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale, allegando l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle riduzioni di orario.

La domanda è presentata contestualmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e agli Ispettorati Territoriali del Lavoro competenti.

Numeri utili

Aliquote Irpef:	
- fino a 28.000	23 %
- oltre 28.000 fino a 50.000	35 %
- oltre 50.000,00	43 %
Aliquota Ires	24 %
Aliquota Irap	3,9 %
Cedolare secca canone concordato	10 %
Cedolare secca ordinaria	21 %
Cedolare secca locazioni brevi (dal 2° immobile locato)	26 %
Cambio €/€ (1)	1,1158
Rivalutazione TFR (2)	1,756938 %
Indice ISTAT (3)	0,8 %
Saggio di interesse legale (4)	2,5 %
Tassi Euribor (5)	
- 6 mesi	3,196 %
- 12 mesi	2,809 %
(1) Rilevazione alla data del 27.09.2024	
(2) Maturato nel periodo compreso tra il 15.08.2024 e il 14.09.2024	
(3) Variazione % del mese di agosto 2024 sul mese di agosto 2023	
(4) A decorrere dall'1.01.2024	
(5) Aggiornati alla data del 27.09.2024, valuta del 1.10.2024, base 365	

Scadenziario

Mese di ottobre


Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Martedì 1	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione immobili con decorrenza inizio settembre e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio settembre.
Mercoledì 16	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Mercoledì 16	Irpef e addizionali	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente.
Mercoledì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir.
Mercoledì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.
Mercoledì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Mercoledì 16	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Venerdì 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di settembre, in via obbligatoria o facoltativa.
Venerdì 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre luglio-settembre, in via obbligatoria o facoltativa.
Giovedì 31	Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta	Termine per trasmettere in vita telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le "Certificazioni Uniche 2024", relative al 2023, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.
Giovedì 31	Imposte dirette	Sostituti d'imposta	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2024.
Giovedì 31	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
Giovedì 31	Imposte sui redditi	Contribuenti che applicano il regime forfettario	Termine, per i contribuenti in regime forfettario, per aderire alla proposta di concordato preventivo per il solo periodo d'imposta 2024.
Giovedì 31	Imposte sui redditi	Contribuenti soggetti ai modelli Isa	Termine, per i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa), per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale, in relazione al biennio 2024-2025, elaborata dall'Agenzia delle Entrate.
Giovedì 31	Iva	Soggetti con partita Iva con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72	Termine finale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre luglio-settembre.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Informazioni e contatti

Lo Studio Cugnasco è composto da un team di commercialisti abilitati, coadiuvati da esperti collaboratori, da una consulente del lavoro organizzata con un proprio ufficio paghe, nonché da professionisti esterni che supportano l'attività di consulenza e assistenza alla Clientela.

CONTATTI		
Commercialisti		
Dr. Massimo Cugnasco Dr. Fernando Coccarelli Dr. Giovanni Collino Rag. Cristina Martini Dr. Davide Luciano Dott.ssa Marianna Cugnasco	m.cugnasco@studiocugnasco.it f.coccarelli@studiocugnasco.it g.collino@studiocugnasco.it c.martini@studiocugnasco.it d.luciano@studiocugnasco.it mar.cugnasco@studiocugnasco.it	
Consulente del lavoro		
Rag. Monica Bongiovanni	m.bongiovanni@studiocugnasco.it	
Praticante		
Dott.ssa Miruna Puscasu	m.puscasu@studiocugnasco.it	
Consulente contabile		
Erica Martini	e.martini@studiocugnasco.it	
Ufficio contabilità		
Chiara Giordano Massimo Bruno Valentina Cravero Daniela Costa Giulia Dutto Liviana Griseri	contabilita@studiocugnasco.it	
		Ufficio consulenza del lavoro
		paghe@studiocugnasco.it
		Elisabeth Bottasso Danila Tonelli
		Segreteria
		segreteria@studiocugnasco.it
		Daniela Dao Ormena Elisa Tardivo Delona Hyseni
		Strutture controllate
		Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. (società fiduciaria e di trust)
		ge.co@studiocugnasco.it
		Strutture collegate e rapporti internazionali
		EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers www.eurodefi.org
		Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" www.il-trust-in-italia.it



DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
12100 Cuneo

Tel. +39 0171 63.44.40
Fax +39 0171 66.103

E-mail info@studiocugnasco.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lun.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mar.	8.30-12.30	
Mer.	8.30-12.30	
Gio.	8.30-12.30	14.30-18.30
Ven.	8.30-12.30	14.30-18.30

Attività di sostegno al Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore svolgono un ruolo fondamentale nella società. Le nuove politiche europee promuovono la collaborazione tra gli enti del terzo settore, le istituzioni pubbliche e il settore privato, al fine di creare sinergie e massimizzare l'impatto delle azioni intraprese. Questo approccio integrato e collaborativo permette di affrontare in modo più efficace le sfide sociali, lavorando insieme per un futuro più inclusivo e sostenibile.

Nell'attività di sostegno ai progetti del terzo settore ognuno può contribuire anche allo sviluppo locale. È in quest'ottica che lo Studio Cugnasco sostiene la **Fondazione ADAS ETS di Cuneo** e promuove il progetto "Non solo hospice".



PROGETTO NON SOLO HOSPICE



La Fondazione ADAS ETS di Cuneo si sta impegnando a raccogliere fondi per realizzare il **progetto "Non solo Hospice"**, un progetto che prevede la realizzazione di un vero e proprio **Centro di Cure Palliative** nel centro della città di Cuneo, che comprende un **giardino terapeutico** aperto alla popolazione e in particolare a malati e famiglie costretti ad affrontare patologie inguaribili.

Questo ambizioso progetto sarà possibile solamente grazie al supporto di tutti coloro che vorranno aiutare.

Si può contribuire con qualsiasi cifra, effettuando un bonifico bancario sul conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo, utilizzando le seguenti coordinate:

IBAN: IT48Q 03239 01600 100000466928
Causale: Non solo Hospice